



Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizionegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

DELIBERAZIONE

N. 7 del 17/01/2014

Oggetto: convenzione tra l'Istituto e L'UNIVOC di Catania per attività di formazione rivolte ai non vedenti.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 16, in Catania presso la sede dell'Ente sita in via Etna 595, giusta convocazione a mezzo mail con posta certificata del 09/01/2014, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Componenti C.d.a.	Presente	Assente giustificato
Prof. Gianluca Rapisarda - Presidente	X	
Dott.ssa Rosaria Maria Giuffrè - Consigliere	X	
Mons. Salvatore Genchi - Consigliere	X	
Prof.ssa Angela Maria Messina - Consigliere	X	

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente Prof. Gianluca Rapisarda

Assiste il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Adonia.

IL CONSIGLIO

Premesso che fine istituzionale dell'Ente è l'assistenza dei ciechi ed ipovedenti, l'educazione, l'istruzione, l'orientamento e la formazione professionale degli stessi;

Considerato che tali finalità possono essere perseguite mediante la realizzazione di interventi e progetti anche congiuntamente ad istituzioni e associazioni che operano nel settore;

Ritenuto che l'Ente sopra indicato, per il perseguimento degli scopi infra descritti e nell'ambito di quanto previsto dal proprio Statuto, può stipulare convenzioni aventi ad oggetto azioni a favore dei non vedenti;

Vista la bozza di Convenzione che qui di seguito si riporta per farne parte integrante:

Consiglio di Amministrazione

Convenzione tra
L'Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni"
e
l'OdV U.N.I.Vo.C – Progetto Reticulum

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 , del mese di gennaio

FRA

- l'Amministrazione pubblica Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni", che in seguito sarà denominata Ente pubblico, partita IVA/C.F. 80001650870, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. prof. Gianluca Rapisarda, che elegge domicilio, anche ai fini delle notificazioni, presso la propria sede legale di Via Etna, 595 a Catania, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del C.d.A. n. del

E

- l'organizzazione di volontariato denominata Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi – Sezione Provinciale di Catania (in sigla U.N.I.Vo.C.), anche nella sua veste di soggetto promotore ed attuatore, nonché capofila, del Progetto Reticulum, che in seguito sarà chiamata Associazione, partita IVA/C.F. 93053660879 , iscritta nel Registro regionale siciliano del volontariato in data 15 giugno 1998 con D.A. 1309/98 rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante p.t. sig.ra Carmela Romeo, che elegge domicilio, anche ai fini delle notificazioni, presso la propria sede legale di Via Louis Braille, 6 a Catania, autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del

Premesso

- che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Sicilia con propria legge regionale n. 22/94 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale n. 22/94, rispettivamente agli articoli 7 e 10, prevedono la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati;
- che l'Associazione stipulante è iscritta dal almeno sei mesi nel Registro Regionale del Volontariato nella Regione Sicilia;
- che l'ente pubblico stipulante intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione nell'attività da realizzarsi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
- che le finalità dell'Ente Pubblico sono rivolte esclusivamente alle persone non vedenti;
- che le finalità dell'Associazione sono parimenti esclusivamente rivolte alle persone non vedenti;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Consiglio di Amministrazione

Articolo 1

Attività

1. L'Ente pubblico, volendo assicurare nella propria sede lo svolgimento continuativo ed efficiente di attività da rivolgere a beneficiari interni ed esterni, secondo il seguente elenco:

- 1) lettorato post-scolastico e di preparazione ad esami;
- 2) corsi di Braille;
- 3) corsi di Tifloinformatica;
- 4) centro diurno per anziani;
- 5) trascodifica in Braille di testi scolastici, universitari e generici; acquisto, catalogazione e prestito di libri in nero o formato elettronico e realizzazione di piattaforma informatica per il download di libri da parte degli utenti registrati;
- 6) *fund raising*

avvia con l'Associazione le suddette attività con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

Modalità organizzative

1. Nello sviluppo delle attività di cui all'art. 1 l'Associazione si impegna a ricorrere prevalentemente ai propri volontari. All'uopo forma parte integrante della presente convenzione l'elenco aggiornato dei volontari iscritti nel registro dell'Associazione.

2. Nell'avvio delle attività, i responsabili della gestione delle stesse, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico nella persona del Signor <...> e dall'Associazione nella persona del Signor <...> redigono gli schemi operativi per l'attuazione di quanto in essi previsti, in cui indicare il numero di volontari necessari secondo le previsioni di cui agli articoli seguenti.

3. Il responsabile dell'Ente pubblico potrà interagire esclusivamente con il responsabile dell'Associazione restando espressamente escluso che abbia ogni diretto rapporto di direzione e coordinamento dei volontari.

4. L'Associazione, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, si impegna ad utilizzare fra i propri volontari, se vedenti, persone che dovranno essere in possesso di formazione di base certificata nelle seguenti materie: 1) Storia del Braille; 2) Metodo Braille; 3) Tifloinformatica; 4); Legislazione speciale in materia di non vedenti; 5) rappresentanza legale con particolare riferimento all'amministrazione di sostegno; 6) orientamento e mobilità.

Articolo 3

Lettorato

1. L'Associazione si impegna a fornire un adeguato numero di volontari disponibili a fare studiare gli utenti interni ed esterni dell'Ente pubblico secondo un apposito programma stabilito dai responsabili di cui all'art. 2, comma 2, ed in numero tale da rendere efficiente il servizio.

2. L'attività di cui al comma precedente consiste nella lettura, rilettura, sunto, registrazione e ripetizione degli argomenti di studio indicati dagli utenti.

3. A seconda delle materie da studiare saranno assegnati volontari in possesso di titoli di studio coerenti con le stesse.

4. Il servizio sarà svolto presso i locali dell'Ente Pubblico e con attrezzature dallo stesso fornite.

5. Nel caso di erogazione del servizio ad utente esterno che lo richieda per particolari necessità, lo stesso dovrà contribuire al costo con una quota spese da determinarsi con deliberazione del C.d.A dell'Ente Pubblico ed allo stesso corrisposta.

6. La verifica dell'esecuzione delle attività di cui ai commi precedenti, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui all'art. 12, resta in capo al responsabile dell'Associazione anche su segnalazione del responsabile dell'Ente Pubblico.

Articolo 4 Corsi Braille

1. L'Associazione si impegna a fornire un docente di Metodo Braille, preferibilmente non vedente, ogni 5 discenti non vedenti o ogni 20 discenti vedenti.

2. I corsi saranno tenuti presso i locali dell'Ente Pubblico.

3. I corsi di Braille saranno così articolati:

- a) corsi per bambini non vedenti ore 100 con frequenza trisettimanale;
- b) corsi per adulti divenuti non vedenti ore 100 con frequenza bisettimanale;
- c) corsi individuali su richiesta per particolari necessità.

4. Nel caso di corsi individuali su richiesta, ai partecipanti sarà richiesto il versamento alle casse dell'Ente Pubblico di un contributo spese, da stabilirsi con separata deliberazione del C.d.A, e l'acquisto a proprio carico della tavoletta Braille. La carta sarà fornita dall'Ente Pubblico.

5. A conclusione del corso con profitto sarà rilasciata regolare attestazione con sottoscrizione dei legali rappresentanti e dei responsabili degli enti convenzionati.

6. La verifica dell'esecuzione dell'attività di cui ai commi precedenti, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui all'art. 12 ai docenti e delle presenze dei discenti, resta in capo al responsabile dell'Associazione anche su segnalazione del responsabile dell'Ente Pubblico.

Articolo 5 Corsi di Tifloinformatica

1. L'Associazione si impegna a fornire un docente di Tifloinformatica, preferibilmente non vedente ed in possesso di abilitazione I.RI.FoR., ogni 5 discenti non vedenti o ogni 10 discenti vedenti.

2. I corsi saranno tenuti presso i locali dell'Ente Pubblico in sale di informatica all'uopo attrezzate per l'utilizzazione da parte di non vedenti.

3. I corsi di Tifloinformatica saranno così articolati:

- a) corsi per bambini non vedenti ore 60 con frequenza bisettimanale;
- b) corsi per adulti divenuti non vedenti ore 60 con frequenza settimanale;
- c) corsi per vedenti ore 30 con frequenza settimanale;
- d) corsi individuali su richiesta per particolari necessità.

4. Nel caso di corsi per vedenti od in quello di corsi individuali su richiesta, ai partecipanti sarà richiesto il versamento alle casse dell'Ente Pubblico di un contributo spese, da stabilirsi con separata deliberazione del C.d.A..

5. A conclusione del corso con profitto sarà rilasciata regolare attestazione con sottoscrizione dei legali rappresentanti e dei responsabili degli enti convenzionati.

6. La verifica dell'esecuzione dell'attività di cui ai commi precedenti, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui all'art. 12 ai docenti e delle presenze dei discenti, resta in capo al responsabile dell'Associazione anche su segnalazione del responsabile dell'Ente Pubblico.

Articolo 6 Centro diurno per anziani

1. L'attività di centro diurno per anziani verrà tenuta presso i locali dell'Ente Pubblico con cadenza bisettimanale.

2. L'Associazione si impegna a fornire un volontario ogni 5 anziani non vedenti ammessi alla frequenza del centro diurno.

3. Il centro diurno sarà funzionante dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni stabiliti e, previa specifica programmazione, nei giorni ulteriormente individuati.

4. Il costo dei pasti, secondo le tariffe previste per la refezione interna dell'Ente Pubblico, sarà a carico degli stessi utenti.

5. L'accompagnamento degli anziani avverrà a mezzo degli autoveicoli dell'Ente Pubblico guidati da volontari dell'Associazione che saranno preventivamente individuati e comunicati all'Ente Pubblico fra gli iscritti.

6. Per i volontari assegnati all'attività del presente articolo l'Ente Pubblico si impegna al riconoscimento del rimborso spese di cui all'art. 12.

Articolo 7 **Trascodifica testi e biblioteca**

1. L'associazione si impegna, tramite propri volontari, a proseguire l'attività di trascodifica dei testi in nero nel linguaggio dei non vedenti secondo le specifiche richieste che dovessero giungere all'Istituto.

2. Parimenti, l'Associazione si impegna, tramite propri volontari, a tenere aperta al pubblico, ed agli utenti, la biblioteca dell'Istituto.

3. Attraverso un altro volontario in possesso delle conoscenze informatiche necessarie, l'Associazione si impegna a creare un portale informatico aperto a tutti per la consultazione dei titoli e con possibilità di accesso ai contenuti solo per gli utenti registrati. Tale attività di programmazione sarà espletata presso i locali dell'Ente Pubblico.

4. Anche per i predetti volontari sarà riconosciuto all'Associazione il rimborso spese di cui all'art. 12.

Articolo 8 **Fund Raising**

1. Al fine di compartecipare finanziariamente alle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione, di concerto con l'Ente Pubblico, si impegna a porre in essere nel corso dell'anno alcuni appuntamenti pubblici, da tenersi all'interno dell'edificio sede dell'Ente pubblico medesimo, dedicati alla raccolta fondi.

2. Il ricavato della raccolta fondi, al netto delle spese, sarà donato dall'Associazione all'Ente Pubblico nella misura del 70%.

Articolo 9 **Obblighi reciproci**

1. L'Associazione si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle sospensioni che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché a informare delle eventuali sostituzioni degli operatori.

2. L'Ente pubblico è tenuto a informare celermente il responsabile nominato dall'Associazione di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del progetto, nonché a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa influire sulla validità della presente convenzione.

3. I responsabili della gestione del progetto controllano l'esatto sviluppo delle attività, verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle

attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con delle modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore.

4. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso: incontri periodici; visite sul posto; colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente con somministrazione di questionari di gradimento delle attività.

Articolo 10 Assicurazione

1. L'Associazione dichiara che i volontari svolgenti le attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. A tal fine si indicano gli estremi della polizza assicurativa n. <...> stipulata in data <...> dalla compagnia di assicurazioni <...>.

Articolo 11 Strutture, attrezzature e mezzi

1. Le strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività sono le seguenti:

<...>; <...>; <...>.

Articolo 12 Rimborsi spese

1. Il rimborso spese omnicomprensivo a carico dell'Ente Pubblico, comprendente oneri organizzativi, conferenze, contributi, incarichi vari, segreteria di coordinamento, compenso per spettacoli, promozione e pubblicità, spese di viaggio e trasferte ed servizi vari è commisurato in € 8,00 per ogni singolo viaggio per ogni volontario impiegato a diverso titolo nelle attività di cui agli articoli precedenti.

2. La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Ente pubblico con cadenza mensile tramite nota di debito con allegati i singoli impegni espletati dai singoli volontari.

3. L'Ente pubblico rimborserà le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse, tramite mezzi di pagamento tracciabili. All'uopo l'Associazione comunicherà il proprio IBAN.

4. In esito ai pagamenti l'Associazione provvederà a riversare i rimborsi ai volontari al netto degli oneri organizzativi.

Articolo 13 Valorizzazione dei volontari

1. Per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, l'Ente pubblico si impegna a promuovere la partecipazione del personale dell'organizzazione di cui alla presente convenzione alle eventuali iniziative di riqualificazione e aggiornamento che predispone e attua nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione per il proprio personale.

2. L'Ente pubblico esercita anche la vigilanza igienico-sanitaria sulla propria struttura fermo restando che ogni eventuale responsabilità, derivante dalle attività previste nella presente convenzione, resta a carico dell'organizzazione.

Articolo 14

Relazione annuale

1. I responsabili della gestione del progetto espongono ogni anno e comunque al termine della validità della convenzione se risolta prima della scadenza, una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione agli enti di riferimento per la conseguente ratifica.

Articolo 15

Durata

1. La presente convenzione ha validità dal 1° febbraio 2014 al 30 gennaio 2017.
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata tacitamente per uguale periodo per una sola volta.
3. L'Ente pubblico può rescindere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
4. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.
5. In caso di controversia, le parti, potranno affidare la decisione inerente alle presunte inadempienze delle parti, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante delle due parti stipulanti la convenzione ed un terzo nominato dalla Regione Sicilia.

Articolo 16

Oneri fiscali

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, che sarà regolarmente registrata, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 266/91.

Articolo 17

Estensione delle attività

1. In qualsiasi momento, attraverso la sottoscrizione di una nota integrativa, le attività dell'Ente Pubblico non espressamente disciplinate dalla presente convenzione potranno essere integrate, alle medesime condizioni, con la previsione di ulteriori servizi che dovessero essere ritenuti necessari, come attività teatrali, palestra, accompagnamenti, assistenza anziani, ecc..

Articolo 18

Valore progettuale

1. L'Associazione si impegna a partecipare, con le attività previste nella presente convenzione, ai bandi che dovessero prevedere forme di finanziamento esterno delle stesse.

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere stipulare la Convenzione con l'UNIVOC di Catania al fine di intraprendere iniziative comuni tese al miglioramento della qualità dei processi formativi e a

favorire la diffusione della cultura, migliorando l'autonomia del non vedente nel rispetto dei fini statutari;

Per le motivazioni espresse in premessa, a voti unanimi dei presenti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la Convenzione tra l'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni e l'UNIVOC di Catania per l'effettuazione di attività formative a vantaggio dei non vedenti nel rispetto dei fini statutari;
- 2) Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 27 aprile 1999 n. 10.

Il Segretario Generale
(*Dott. Gianpaolo Adonia*)

Il Presidente
(*Prof. Gianluca Rapisarda*)